



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

IL GIUDICE MONOCRATICO DELLE PENSIONI

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A 165/2025**

sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. **69015**, del registro di segreteria, depositato il 20 novembre 2022, proposto dal signor

**S.G.** nato a OMISSIS e ivi residente c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso sia unitamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Antonino Marra

(c.f. MRRNNN71A28E974O, fax 0923719798, p.e.c.:

[avvantoninomarra@pec.ordineavvocatomarsala.it](mailto:avvantoninomarra@pec.ordineavvocatomarsala.it)) e Gaspare La

Grassa (c.f. LGRGPR75A16E974U, p.e.c.

[lagrassagaspare@pec.ordineavvocatomarsala.it](mailto:lagrassagaspare@pec.ordineavvocatomarsala.it), fax 0923717094) in

virtù di procura alle liti in calce al ricorso introduttivo, elettivamente

domiciliato in Palermo nella Via Di Stefano n.19 presso lo studio

dell'Avv. Massimiliano Marrone; **- parte ricorrente -**

**contro**

**INPS** – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587),

con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n.21, in persona del Presidente

e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente

giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRR TNG 70H55 F061Y, Pec

[avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it); fax 0917798749) - e Avv.

Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec:

[avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it)) - giusta procura

generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23

gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in

Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo,

Via M. Toselli n. 5; **- parte resistente -**

**Esaminati** gli atti ed i documenti del giudizio.

**Uditi** alla pubblica udienza del 22 maggio 2025, per parte ricorrente

l'avv. Massimiliano Marrone in sostituzione degli avvocati Marra e La

Grassa e, per l'INPS, l'avv. Francesco Velardi in sostituzione degli

avvocati Norrito e Gramuglia come da relativo verbale.

Ritenuto in

## F A T T O

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente ha premesso che:

- il proprio padre, signor S. V. (nato a OMISSIS c.f. OMISSIS), già dipendente dello Stato Italiano - Ministero delle Finanze quale appuntato della Guardia di Finanza e titolare del relativo trattamento pensionistico (pensione diretta n.OMISSIS) è deceduto in data 13/11/2010;
- su richiesta, la propria madre, sig.ra P. G. (nata a OMISSIS c.f. OMISSIS), quale coniuge superstite del predetto S.V. è divenuta titolare del trattamento pensionistico di reversibilità della pensione diretta spettante al coniuge deceduto;

- l'11 Novembre 2021 la signora P. G. è deceduta e che il ricorrente, quale orfano maggiorenne di S.V. ha presentato in data 1 Dicembre 2021 all'Inps ex gestione (pubblica) Inpdap - fondo pensioni lavoratori dipendenti, una richiesta amministrativa volta a conseguire il trattamento di reversibilità (domanda di pensione indiretta) relativo a quello goduto dal proprio genitore, già titolare di pensione ordinaria diretta a carico, al momento della morte della madre, del suddetto ente.

Tanto premesso, il ricorrente sostiene di aver comprovato il possesso dei requisiti di legge per ottenere la pensione di reversibilità dovuta in conseguenza della morte del proprio padre (inabilità, nullatenenza nonché l'essere a carico del genitore fino a quando lo stesso era in vita) ma di non aver ancora ottenuto il beneficio di legge e di aver, pertanto, dovuto incardinare il presente giudizio.

In particolare, dopo aver richiamato la disciplina ritenuta applicabile ed i precedenti giurisprudenziali considerati di rilievo per il caso in esame nonché la circolare interpretativa Inps n. 185/2015, parte ricorrente ha evidenziato che dal certificato storico di famiglia - al momento del decesso del padre e poi della madre - e dall'attestazione dei redditi rilasciata dall'Agenzia delle Entrate allegati al ricorso emergerebbe sia la sussistenza delle condizioni di convivenza sia quella di aver vissuto a carico del padre sino al suo decesso.

In ordine al requisito sanitario, parte ricorrente ha affermato che da quanto emerge dalla documentazione sanitaria allegata, alla data del decesso del padre (13 Novembre 2010) lo stesso ricorrente era inabile

al proficuo svolgimento di un'attività lavorativa in forma assoluta e permanente. Tanto risulterebbe, in particolare, dalla sentenza del Tribunale di Marsala – Sezione Lavoro e Previdenza n.221/2008 del 29 Febbraio 2008, da quanto ribadito dalla Commissione Medica Inps con verbale dell'8 Marzo 2013, del 7 Dicembre 2013 e dal decreto di omologa del Tribunale di Marsala del 10 Giugno 2015 emesso nel procedimento n.2263/2014.

Tenuto conto di quanto precede parte ricorrente ha, pertanto, concluso chiedendo di

*- accogliere il ricorso, accertando il diritto del ricorrente S. G. all'attribuzione nella misura di legge della pensione di reversibilità quale orfano maggiorenne di S.V. con decorrenza dal 13 Novembre 2010 (o con diversa decorrenza che dovesse stabilire l'adita Autorità Giudiziaria) da parte dell'INPS (c.f. 80078750587) ex gestione Inpdap – fondo pensioni lavoratori dipendenti, sede territoriale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore;*

*- condannare l'INPS (c.f. 80078750587) ex gestione Inpdap – fondo pensioni lavoratori dipendenti, sede territoriale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente S.G. della summenzionata pensione di reversibilità dalla data del 13 Novembre 2010 (o con diversa decorrenza che dovesse stabilire l'adita Autorità Giudiziaria), nella misura di legge spettante maggiorata - con decorrenza dal momento di maturazione dei singoli ratei e fino al soddisfo - dagli interessi legali rilevati anno per anno, integrati - per gli anni in cui l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura- dall'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice i.s.t.a.t. relativo all'anno di riferimento.*

*- In via istruttoria, qualora occorresse, disporre consulenza tecnica al fine di accertare l'esistenza del requisito sanitario costituito dallo stato di inabilità al proficuo svolgimento di un'attività lavorativa ossia accertare se le patologie da cui il ricorrente è affetto fossero, già alla data della morte del padre, tali da rendere lo stesso inabile al proficuo svolgimento di un'attività lavorativa in forma assoluta e permanente.*

*- Condannare alle spese di giudizio l'INPS (c.f. 80078750587) ex gestione Inpdap - fondo pensioni lavoratori dipendenti, sede territoriale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore.*

II. Con memoria depositata il 6 novembre 2023, si è costituito in giudizio l'INPS che, in primo luogo, ha evidenziato di non essere in condizione, alla scadenza del termine per la costituzione, di consultare il fascicolo amministrativo. Pertanto, è stata contestata la sussistenza dei requisiti di legge per la prestazione richiesta in ragione della mancanza del requisito sanitario accertato, invero, in sede concessione di una prestazione diversa (invalidità civile).

L'INPS ha, inoltre, osservato la mancanza di prova sul requisito della vivenza a carico.

In ogni caso, ha opposto la prescrizione quinquennale dei ratei per il periodo anteriore al quinquennio rispetto al deposito del ricorso ed ha quindi concluso chiedendo:

*Preliminarmente rimettere in termini l'Amministrazione per la consultazione e il deposito del fascicolo amministrativo*

*– Con qualunque statuizione rigettare il ricorso*

*– Dichiarare la prescrizione*

– Con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.

III. Nel corso della pubblica udienza del 16 novembre 2023 parte ricorrente si è opposta alla richiesta di rimessione in termini ed ha insistito come in ricorso oltrech  nella richiesta di CTU. L’INPS, in quella occasione, nel ribadire la richiesta di rimessione in termini, ha reso noto che l’unica domanda di parte ricorrente che risultava dal sistema era quella di “pensione indiretta” presentata da un patronato dalla quale, peraltro, non si sarebbe evinto in maniera chiara se la stessa fosse riferita a S. G. o alla madre, sig.ra P. G.

Sentite le parti, questo GUP, ritenendo necessario acquisire il fascicolo amministrativo, con ordinanza a verbale, ha assegnato all’INPS un termine di 60 decorrenti dalla data di detta udienza per il richiesto deposito ed ha rinviato la trattazione del giudizio all’udienza pubblica del 21 marzo 2024 con termine di 10 giorni per il deposito di eventuali memorie.

IV. L’INPS, in ottemperanza alla predetta ordinanza, ha depositato la richiesta documentazione soltanto il giorno precedente l’udienza fissata e, pertanto, sentite le parti, all’udienza del 21 marzo 2024, per consentire a parte ricorrente di verificare la documentazione prodotta e depositare eventuali note d’udienza,   stata disposta la prosecuzione della trattazione all’udienza dell’11 luglio 2024.

V. Il 18 giugno 2024 parte ricorrente ha depositato note conclusive con le quali, oltre a ribadire quanto gi  in ricorso, con riguardo alla richiesta di “pensione indiretta”, ha evidenziato come la domanda amministrativa all'Inps per ottenere una prestazione previdenziale

non abbia natura di negozio giuridico e, se contenente tutti gli elementi necessari all'Inps per valutare la sussistenza dei requisiti di legge, l'Istituto avrebbe avuto l'obbligo di procedere senza "*opporre formalistiche interpretazioni delle norme*". È stato, inoltre, osservato che, come da comunicazione allegata alle note conclusive, l'Inps avrebbe già dato corso alla domanda chiedendo che il ricorrente venisse sottoposto a visita dalla Commissione Medica di Verifica, dichiarando poi il ricorso amministrativo improcedibile per pendenza del ricorso in esame.

Parte ricorrente ha, quindi, chiesto che venisse ordinato all'Inps di esibire il verbale della visita da ultimo effettuata dalla Commissione Medica di Verifica. Per il resto, ha insistito come in ricorso e nella richiesta di nomina di CTU.

VI. Alla pubblica udienza dell'11 luglio 2024 l'avv. Marrone ha sostanzialmente ribadito le istanze contenute all'interno delle note conclusive da ultimo depositate e parte resistente ha insistito come in atti. All'esito della relativa camera di consiglio, non ritenendo il giudizio maturo per la decisione, questo GUP, con ordinanza n. 97/2024 ha disposto l'acquisizione di copia del verbale della Commissione Medica di Verifica stilato a seguito della visita disposta con comunicazione del 15.11.2022 e di una documentata relazione sulla percezione da parte della madre del ricorrente della pensione di reversibilità nonché di un parere medico legale in ordine alla sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente.

VII. Parte resistente ha provveduto a depositare la richiesta documentazione in data 21 ottobre 2024 e l'incaricata Commissione medico legale ha depositato il richiesto parere in data 28 marzo 2025 e, pertanto, è stata fissata l'udienza del 22 maggio 2025 per la prosecuzione della trattazione.

VIII. Alla pubblica udienza del 22 maggio 2025 le parti hanno insistito come in atti ed il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

### **DIRITTO**

1. Il presente giudizio verte sull'accertamento del diritto del ricorrente, quale orfano maggiorenne inabile, al conseguimento della pensione di reversibilità e sulla relativa decorrenza.

In via preliminare rispetto all'esame del merito, giova ricordare che il giudizio pensionistico, per quanto strutturato quale rimedio giurisdizionale di tipo impugnatorio, non ha mai ad oggetto la legittimità del provvedimento assunto dall'Amministrazione, bensì l'accertamento del diritto a pensione (impugnazione-merito), spingendosi il potere del giudice a sindacare il "rapporto" giuridico anziché il mero "atto".

Naturale corollario di tale premessa è che i vizi afferenti a presunte violazioni procedimentali o provvedimentali non assumono una rilevanza piena ed autonoma ai fini della decisione della causa a meno che non incidano, direttamente o indirettamente, in ordine all'*an* o al *quantum* del diritto a pensione (artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934).

Né il Giudice delle pensioni può modificare o disapplicare, sia pure *incidenter tantum*, gli atti amministrativi – seppure illegittimi – compresi quelli riguardanti la posizione di *status* del pubblico dipendente emanati dall’Amministrazione di appartenenza (C.d.c. Sez. III n. 446/2005; Sez. I n. 160/2008; Sez. I n. 127/2008; Sez. I n. 46/2008; Sez. I n. 341/2007; id. Sez. III n. 364/2004; id. Sez. Campania n. 724/2008; Sezioni Riunite, 14 settembre 1994, n. 101/Q.M.; 13 ottobre 1999, n. 26/Q.M. e 17 maggio 2000, n. 6/QM; Sez. II Centr. App. n. 190/2015 e n. 166/2014; Sez. III Centr. App, 14 maggio 2008, n. 167; in sede di legittimità, cfr. Cass., SS.UU., 8317/2010; n. 18076/2009 e n. 12722/2005). (cfr Corte dei conti Veneto 33/2021).

Al riguardo, questo GUP ritiene che la presentazione di una domanda di “pensione indiretta” (prevista per il caso di decesso dell’iscritto in servizio) in luogo di una più corretta domanda di “pensione di reversibilità” (per i casi di morte dell’iscritto in quiescenza) non precluda una valutazione in ordine alla spettanza del trattamento pensionistico per i superstiti in argomento, specie, come nel caso in esame, di assenza di un qualsivoglia riscontro ad opera di parte resistente che avrebbe potuto indurre il ricorrente ad avvedersi dell’errore commesso ed alla eventuale regolarizzazione dell’istanza.

2. Effettuata tale necessaria precisazione, passando al merito della questione, giova premettere che il diritto degli orfani maggiorenni del dipendente civile o militare, o del pensionato, a percepire la pensione di reversibilità è disciplinato artt. 82, 86 e 194 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092.

In particolare, l'art. 82, primo comma, stabilisce che gli orfani minorenni del dipendente civile o militare (...), ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di reversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti.

L'articolo 85 dello stesso d.P.R. definisce nel dettaglio quali sono le condizioni economiche richieste, sempre che tali condizioni sussistano al momento della morte del dipendente o del pensionato.

Il quadro normativo di riferimento è poi integrato dall'art. 13 del R.D.L. 14/04/1939, n. 636, convertito nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito con l'art. 2, della L. 4 aprile 1952, n. 218 e dall'art. 22, L. 21 luglio 1965, n. 903, secondo cui spetta la pensione al figlio superstite che, al momento della morte del pensionato, non abbia superato l'età di 18 anni o al figlio di qualunque età riconosciuto inabile al lavoro.

L'art. 8 della legge 222 del 12.6.1984 stabilisce, poi, che *“ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, ... si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”*.

La legge 335/1995, art. 1, comma 41, ha confermato l'estensione anche ai familiari dei pubblici dipendenti la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Pertanto, deve farsi riferimento a tale ultima disciplina, secondo la

quale il diritto alla pensione di reversibilità spetta all'orfano, a prescindere dalla data di inizio della pensione diretta fruita dallo stesso (sez. III Appello n. 380/2021). In particolare, ai fini della concessione della pensione ai superstiti, devono considerarsi inabili "le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa" (art. 8, comma 1, legge 222/1984).

Assume rilevanza, pertanto, ai fini del riconoscimento della prestazione, il criterio oggettivo della "*assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa*", nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità alle generali attitudini del soggetto (in tal senso è ormai attestata la Corte di cassazione: Cass. n. 8678 del 09/04/2018, Cass. n. 9946 dell'8 maggio 2014; Cass. n. 9970 del 29 aprile 2009; Cass. n. 16955 del 26 agosto 2004).

In sostanza, quindi, perché l'orfano maggiorenne possa conseguire la pensione prevista per i superstiti è necessario che lo stesso, alla morte del dante causa, sia nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e che tale requisito sia da considerarsi in termini di inabilità totale ed assoluta, come affermato da condivisa giurisprudenza della Cassazione (cfr. Sez. L. 08-05-2014, n. 9946).

Orbene, ai fini della soluzione della controversia occorre preliminarmente accertare la ricorrenza del requisito di ordine sanitario dello stato di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa in capo al ricorrente.

3. A tal riguardo, in ordine alla sussistenza del c.d. requisito sanitario ed in ottemperanza a quanto disposto con l'ordinanza n. 97 del 2024, il Collegio Medico Legale, con parere R/4240/2024, sulla base dell'esame della documentazione disponibile e a seguito di visita diretta del ricorrente, ha evidenziato, tra l'altro, che "[...] *documenta la presenza, nel 2010, di una condizione clinica psichiatrica di estrema gravità nonostante la terapia. La psicosi schizoaffettiva del ricorrente, aggravata dalla condizione di tossicodipendenza, rendeva lo stesso disorganizzato nei processi cognitivi, aggressivo verso gli altri e verso sé stesso e disfunzionale nei rapporti socio-relazionali.*"

Pertanto, la suddetta CML, valutata la patologia da cui è affetto l'istante ha concluso che *alla data della morte del padre (13.11.2010), il ricorrente avesse una infermità psichica talmente grave, scompensata ed aggravata dalla tossicodipendenza, da renderlo assolutamente e permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa.*

Detto parere, qui da intendersi integralmente richiamato, appare fondato su attendibili elementi di fatto quali, ad esempio, la documentazione sanitaria del 2010 e riporta, infine, convincenti argomentazioni medico-scientifiche relative all'evoluzione dei disturbi psichici nell'istante risultando adeguatamente motivato e coerente con le premesse in fatto nel medesimo menzionate.

Lo sesso risulta, inoltre, confermato dalle risultanze della visita collegiale presso la CMV del MEF, sede di Palermo, che, con il verbale n. 26231 del 14.03.2023 – acquisito nel corso del presente giudizio - ha posto diagnosi di: *“Psicosi cronica della serie schizofrenica in soggetto con disturbo correlato a sostanze stupefacenti in trattamento continuativo con neurolettici in soggetto HCV positivo. Ipoacusia bilaterale. Esiti di pregressa frattura collo femore dx con gravi esiti funzionali”* ed ha giudicato l'interessato, alla data del decesso del dante causa (13.11.2010), *inabile in modo assoluto e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa a mente della Legge 335/95, art. 1, comma 41.*

Sussiste, pertanto, il requisito sanitario richiesto.

4. Deve osservarsi, inoltre, che i certificati storici di famiglia e le certificazioni reddituali prodotte nonché l'ulteriore documentazione allegata anche di consentono di provare la sussistenza della condizione di vivenza a carico del sig. S.G. rispetto al padre al momento del suo decesso. Il ricorrente ha, infatti, costantemente convissuto, presso il medesimo indirizzo di residenza, prima a carico del padre e, successivamente al suo decesso, a carico della madre divenuta titolare della pensione di reversibilità sino al decesso di quest'ultima.

Il ricorso in esame deve, pertanto, essere accolto, e per l'effetto, va riconosciuto il diritto del ricorrente all'attribuzione della pensione di reversibilità del trattamento pensionistico del padre.

5. Con riguardo alla decorrenza degli arretrati non può invece accogliersi la richiesta di parte ricorrente, secondo la quale il diritto alla pensione debba decorrere dalla data di decesso del padre.

L'art. 191 del d.P.R. n.1092/1973 ai commi 2 e 3 stabilisce, infatti, che il diritto alla pensione di reversibilità sorge dal giorno successivo al decesso del dante causa, ma, per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dello assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti.

Nel caso in esame, l'odierno ricorrente alla data del decesso del padre, benché già maggiorenne, non ha formulato istanza di trattamento pensionistico di reversibilità. Detto trattamento è stato, invece, richiesto e goduto dalla madre dell'odierno ricorrente sino al decesso di quest'ultima.

Pertanto, considerato che la domanda amministrativa del ricorrente, seppur già maggiorenne al momento del decesso del padre, risulta presentata ben oltre i due anni dal decesso del padre, ovvero in data 1.12.2021, il diritto agli arretrati del ricorrente è da ritenersi decorrente dal primo giorno del mese successivo alla data di detta domanda (cfr. *ex multis* Corte dei conti Sent. giur. Campania n. 357/2022, Sez. III d'App. sent. 272/2024).

Quanto agli accessori, accanto al riconoscimento delle somme spettanti, per i ratei arretrati, vanno riconosciuti gli interessi legali da corrispondere dalle singole scadenze debitorie fino al soddisfo nonché - ove eventualmente eccedente la misura degli interessi legali e per l'importo differenziale, calcolato anno per anno, rispetto all'ammontare degli interessi stessi - alla rivalutazione monetaria,

secondo gli indici ISTAT, maturati dalla data degli indebiti recuperi (e cioè dalla data di scadenza dei singoli ratei di pensione oggetto delle relative trattenute) e maturandi sino al dì dell'effettivo soddisfo.

6. Per ciò che attiene alle spese giudiziali, tenuto conto della irrituale domanda presentata in sede amministrativa dal ricorrente, del mancato riscontro in detta fase ad opera della parte resistente e dell'esito del giudizio, appare equo disporre l'integrale compensazione tra le parti.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto:

- accerta il diritto del sig. S.G. all'attribuzione della pensione di reversibilità quale orfano maggiorenne di S.V. dal primo giorno del mese successivo alla data della presentazione della domanda amministrativa del 1.12.2021;
- condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento -in favore del sig. S.G. - della summenzionata pensione di reversibilità -con decorrenza dal momento di maturazione dei singoli ratei e fino al soddisfo- dagli interessi legali rilevati anno per anno, integrati -per gli anni in cui l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura- dall'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice i.s.t.a.t. relativo all'anno

di riferimento;

- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.

Il Giudice

Salvatore Grasso

*(f.to digitalmente)*

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 5 giugno 2025

Pubblicata il 9 giugno 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

*(firmato digitalmente)*

## DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

### **dispone**

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Salvatore Grasso

*(f.to digitalmente)*

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del

presente Provvedimento omettere le generalità e gli altri dati

identificativi di S. G. c.f. OMISSIS

nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 9 giugno 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)